



FEDERAZIONE ITALIANA KARATE
Ufficio del Giudice Sportivo
SENTENZA N.3/2016

Procedimento disciplinare nei confronti: del Signor Claudio Capobianco (Procedimento disciplinare n.3/15)

Il Giudice Sportivo, letta l'incolpazione formulata dal Procuratore Federale nei confronti di Claudio Capobianco, nato Roma il 13.05.1961, Budopass n.21995, tesserato A.S. S. Francesco Nuoto, responsabile della violazione p. e p. dall'art. 14, n.3, del vigente Regolamento di Giustizia *"perchè, durante il Campionato Italiano svoltosi a Roseto degli Abruzzi nelle date 11 e 12 aprile 2015, ingiuriava gli Ufficiali di Gara e, conseguentemente, veniva squalificato dal Torneo (Shikaku). In Roseto degli Abruzzi, 12 aprile 2015.1)*, all'esito dell'udienza dd. 09.05.2016, in assenza dell'incolpato, esaminati gli atti, udite le conclusioni del Procuratore Federale, che ha chiesto che all'incolpato - previa concessione delle attenuanti generiche - venisse inflitta la sanzione dell'ammonizione, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ciò premesso, esaminato il verbale di Gara, lette le deduzioni formulate dall'incolpato, il Giudice ritiene che questi sia da ritenersi responsabile dell'illecito ascrittogli.

Invero, per come già affermato da questo Giudice in precedenti pronunce, in materia di illecito sportivo possono ritenersi applicabili i principi di diritto e giurisprudenziali propri del diritto penale, di talchè il primo elemento da prendere in considerazione è il verbale di gara, la cui veridicità - come detto - costituisce prova ex art. 37, n. 2 del regolamento di Giustizia).

Oltretutto non v'è alcun elemento, peraltro neppure introdotto in giudizio dall'incolpato, dal quale dedurre la sussistenza di un qualsiasi dissapore, astio e/o inimicizia tra gli UdG che hanno sancito la squalifica per "shikaku" dell'incolpato e, oltretutto, gli atti redatti dagli Ufficiali di Gara sono fidefacenti.

Appare peraltro poco credibile che l'atleta - come afferma - si sia permesso di ingiuriare il proprio coach (cosa che, peraltro, costituirebbe anch'essa illecito disciplinare), di talchè lo si reputa colvole dell'illecito ascrittogli.

Considerato che il verbale di Gara non ha indicato la tipologia delle ingiurie proferite, in aderenza al principio del *favor rei* si reputa possa infliggersi - previa concessione delle attenuanti generiche - la sanzione dell'ammonizione, come peraltro richiesta dal Procuratore federale.


*****O*****

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il Giudice Sportivo ritiene Claudio Capobianco responsabile della violazione p. e p. dall'art. 14, n.3, del vigente Regolamento di Giustizia e - previa concessione delle attenuanti generiche - lo

CONDANNA

alla sanzione della ammonizione.

Così deciso in Trieste il 09.05.16.


Il Giudice Sportivo
avv. Davide Benvegnù